

Codice A1103A

D.D. 2 dicembre 2025, n. 1209

Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione D.G.R. 46/2021 - (F. COV106/21, Acc. 521/2025 - 508/2025).



ATTO DD 1209/A1103A/2025

DEL 02/12/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione D.G.R. 46/2021 – (F. COV106/21, Acc. 521/2025 – 508/2025)

Visti gli atti trasmessi con prot. 19832 del 22/11/2023 dalla Questura di Torino - Divisione Polizia Amministrativa e Sociale - IV Sezione Attività di Controllo, a carico del signor *omissis* C.F. *omissis*, nato il *omissis* in *omissis*, e residente al momento della verifica effettuata dall'ente accertatore, a *omissis* in *omissis*, in qualità di obbligato in solido, in quanto legale rappresentante della Società *omissis* P. IVA *omissis*, con sede legale in *omissis* a *omissis*, nei confronti del quale, con processo verbale n. 106/2021 del 16/04/2021 elevato da agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente, per i fatti avvenuti a Torino in Strada Venaria n. 104, citato nella medesima data, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 4, comma 1, (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, in riferimento al punto 6 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 46 del 6 aprile 2021, relativo al divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche - anche tramite apparecchi automatici - dalle ore 20,00 alle ore 07,00 agli esercenti di attività commerciali al dettaglio, agli esercenti di attività di somministrazione di alimenti e bevande che non svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3;

constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

visto che non risulta agli atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689, espressamente richiamato dall'art. 4, comma 3 del D.L. 19/2020; nè che abbia presentato nei termini previsti, uno scritto difensivo, come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

visto in particolare il punto 6 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 46 del 16 aprile 2021 come sanzionato dall'art. 4, comma 1 del D.L.19/2020;

visto il valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata;

stata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

dato atto che gli accertamenti contabili relativi al presente atto sono stati assunti con separate determinazioni dirigenziali n. 1700/2024 (sanzioni) e n. 1691/2024 (spese di notifica) sul Bilancio finanziario gestionale 2024/2027 - anno 2025 e vengono di seguito richiamati:

Capitolo	Accertamento	Descrizione
31288	521/2025	Sanzione
3950	508/2025	Spese di notifica

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- vista la DGR n. 11-739/2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e

organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";

- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";
- vista la D.G.R. n. 5-1482 dell'8 agosto 2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Attuazione della Legge regionale 6 agosto 2025, n. 16 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2025 -2027". Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027.";

determina

in Euro 500,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa;

I N G I U N G E

al sunnominato signor *omissis* legale rappresentante della società *omissis* cod. ben 395450, per le motivazioni indicate in premessa, di pagare la somma complessiva di Euro **500,00**, secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, mediante versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973 di cui all'art.14 della L.R.17/2023.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato e integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento.

A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso
amministrativo)
Firmato digitalmente da Enrico Miniotti

